



COMUNE DI CAVALESE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 45

OGGETTO: L.P. 04.08.2015, N. 15 SS.MM., ART. 44 COMMA 3, APPROVAZIONE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI PRESENTI NELLE NORME DI ATTUAZIONE E NELLE RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE DEL VIGENTE PRG.

L'anno duemilaventidue addì ventisette del mese di Dicembre, ad ore 17:00, a seguito di convocazione disposta con avvisi recapitati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano presenti i Signori:

RAFFAELE VANZO	Presidente
SERGIO FINATO	Sindaco
ALBERTO VAIA	Consigliere
GUIDO DELLAFIOR	Consigliere
CARLA VARGIU	Consigliere
BEATRICE MARIA CARMELA CALAMARI	Consigliere
TIZIANO BERLANDA	Consigliere
GABRIELE DEMATTIO	Consigliere
LIZJ GILMOZZI	Consigliere
ALESSANDRO ZORZI	Consigliere
MATTEO ZENDRON	Consigliere
MAURIZIO BUSSOLON	Consigliere
MARIO RIZZOLI	Consigliere
PAOLO VAIA	Consigliere
FULVIO VANZO	Consigliere
ORNELLA VANZO	Consigliere
ANTONIO DIVAN	Consigliere
ADRIANO VETTORE	Consigliere

Assenti
X
X
X

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Raffaella SANTUARI

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Raffaele VANZO, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto sopra specificato.

OGGETTO: L.P. 04.08.2015, N. 15 SS.MM., ART. 44 COMMA 3, APPROVAZIONE DI CORREZIONE ERRORI MATERIALI PRESENTI NELLE NORME DI ATTUAZIONE E NELLE RAPPRESENTAZIONI CARTOGRAFICHE DEL VIGENTE PRG.

Deliberazione n. 45

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno il Segretario generale chiede il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dei consiglieri presenti circa l'insussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'art. 65 comma 2 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 a inerente l'oggetto della presente deliberazione: " L.P. 04.08.2015, n. 15 ss.mm., art. 44 comma 3, approvazione di correzione errori materiali presenti nelle norme di attuazione e nelle rappresentazioni cartografiche del vigente PRG." ed emerge che nessun consigliere dichiara di trovarsi in situazione di incompatibilità di cui al suddetto articolo 65, comma 2 sopracitato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che con deliberazione di Giunta provinciale n. 1716 del 23.09.2022 è stata definitivamente approvata con modifiche e prescrizioni, la Variante Generale 2018 al piano regolatore generale del Comune di Cavalese. L'avviso di avvenuta approvazione è stato pubblicato sul BUR n. 39 di data 29.09.2022 e pertanto la variante risulta vigente a far data del 30.09.2022.

Preso atto che gli uffici comunali in sede di prima applicazione del nuovo strumento urbanistico ha evidenziato una serie di errori e di incongruenze contenute nelle norme di attuazione nonché nelle cartografie di piano. L'iter di elaborazione ed approvazione della Variante 2018 è stato lungo e complesso, caratterizzato dall'entrata in vigore della nuova Carta di pericolosità, il cambio di Amministrazione con le nuove elezioni amministrative del 2020 e la necessità di nominare un commissario ad acta, la pandemia, tutti fattori che hanno obbligato a modificare e rimodificare parecchie scelte già fatte. La situazione e le tante richieste dei servizi provinciali di adeguamento e modifica del progetto di variante hanno generato una serie di errori materiali.

Ricordato che l'art. 44 della legge provinciale per il governo del territorio, L.P. 04.08.2015 n. 15 e ss.mm., specificatamente al co. 3 prevede che *La correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione, nelle rappresentazioni grafiche e negli altri elaborati del PTC e del PRG è approvata, rispettivamente, dagli organi assembleari delle comunità e dei comuni. Previa comunicazione alla Provincia, le comunità e i comuni pubblicano gli atti che approvano le rettifiche nel Bollettino ufficiale della Regione.*

Visto ora che i primi errori macroscopici riscontrati sono i seguenti:

Err.01 – art. 2, paragrafo 2.1 co.5 delle Norme di attuazione. La tabella ivi contenuta riporta tutti i lotti edificabili nelle *aree residenziali di completamento e di espansione – C*. Il lotto denominato r58, nuovo lotto edificabile, non compare nella tabella. Questa nuova area edificabile in p.f. 34/3 C.C. Cavalese per "prima abitazione" è stata inserita già in fase di prima adozione e non mai stata oggetto di osservazioni o parere contrario da parte di terze osservazioni o dalla PAT. Il rigo nella tabella è sempre stato presente, nell'ultima versione inviata al Servizio urbanistica per la definitiva approvazione è stato per errore cancellato il riferimento in norma. A conferma di quanto sopra: il lotto è regolarmente rappresentato come edificabile in cartografia ed il documento PAT del 19/10/2021 prot.n.14891 lo approva esplicitamente, viene altresì richiamato all'art. 1.3 co. 5 delle NTA. Si provvede dunque con la presente deliberazione a correggere l'errore ed a inserire nelle norme il rigo che specifica i parametri urbanistici da rispettare in fase edificatoria.

Err.02 - All'articolo 4.5 che definisce e disciplina le categorie di intervento in particolare la lett.d) del risanamento conservativo, al paragrafo in cui vengono elencati gli interventi ammessi nell'ambito dei risanamenti con la Variante 2018 viene stabilito: [...] sono possibili i seguenti interventi: rifacimento dei manti di copertura ; inserimento di abbaini o di finestre in falda a servizio degli spazi recuperabili nei sottotetti e di piccole finestre di sottogronda nel rispetto negli assetti originari di facciata, lievi modifiche di balconi e ballatoi purché compatibili con la tipologia edilizia [...]. Con la variante 2018 viene inserita rispetto alla precedente versione dopo piccole finestre la locuzione "*di sottogronda*". La previsione è da ricondursi ad un errore materiale per i motivi meglio esposti nella relazione tecnica predisposta dall'ufficio tecnico. Si provvede a correggere la norma togliendo "*di sottogronda*".

Err.03 – per alcuni lotti di nuova edificazione inseriti con la Variante 2018 ma anche preesistenti, le superfici per intero o per loro parte, sono inserite anche in aree di difesa paesaggistica di cui all'art. 5.4 co.2 delle NTA che prevede: *Nelle aree di difesa paesaggistica, in quanto quadri rurali meritevoli di*

salvaguardia delimitati allo scopo nelle tavole 1ABCD e 2ABCD, vige il divieto di qualsiasi intervento di nuova costruzione edilizia e infrastrutturale, col vincolo al mantenimento dello stato attuale salvo l'esecuzione di opere dirette a migliorare ulteriormente la qualità di questi luoghi o a potenziarne i valori. [...]. Il contemporaneo inserimento di un lotto in area edificabile ed in difesa paesaggistica è palesemente un errore materiale in quanto le due destinazioni sono incompatibili tra loro. Palesemente la questione è da ricondursi ad una mancata o corretta ripermimetrazione delle aree vincolate a difesa paesaggistica. Con la presente deliberazione si provvede dunque ad inserire la corretta ripermimetrazione delle aree edificabili escludendole dal vincolo della difesa paesaggistica.

Err. 04 - In occasione della correzione degli errori sopra descritti si intende altresì rispondere alla domanda del 30.03.2022 prot.n. 5065 con la quale gli interessati evidenziano la mancata schedatura di una parte di volume della p.ed. 692 C.C. Cavalese, in particolare, si fa riferimento alla scheda di centro storico n. 487. L'edificio è una casa sparsa di centro storico classificata nella categoria del risanamento conservativo R2. L'oggetto della richiesta riguarda un volume catastalmente e di fatto parte integrante di una stessa p.ed., la cui scheda di classificazione della tipologia di intervento ma anche la tavola n. 2.4 dell'uso del suolo, ne perimetra solo una parte, tralasciando l'altra quota che rimane priva di classificazione. Si intende quindi evidenziare l'errore estendendo il vincolo R2 sull'intero edificio. La correzione viene inserita all'interno delle note del foglio 2 della scheda n. 487.

Visti gli atti per la correzione dei suddetti errori materiali predisposti dal Servizio tecnico nella persona del Responsabile ing. Rossi Daniela agli atti del Comune del 16.12.2022 sub.n. 19020 composto da una relazione illustrativa e dai seguenti quattro allegati: ALL.1 – estratto norme art. 2.1 vigente, di raffronto e finale; ALL.2 – estratti cartografici lotti oggetto di ripermimetrazione area di difesa paesaggistica; ALL.3 – scheda di centro storico n. 487 modificata; ALL.4 – norme tecniche di attuazione complete rettificate;

Dato atto che non è necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica circa gli effetti significativi sull'ambiente della variante in argomento, ai sensi dell'articolo 3bis, comma 8 lett.b, del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm.;

Preso atto che la presente rettifica di errore materiale è approvata dal Consiglio comunale successivamente trasmessa per conoscenza alla Provincia, e successivamente gli atti che approvano le rettifiche pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione;

Dato atto che sono stati espressi favorevolmente il parere di regolarità tecnica da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e quello di regolarità contabile da parte del Responsabile dell'Ufficio contabilità, bilancio ed economato, ex art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2, parere allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta, quindi, meritevole di approvazione la proposta di modifica del vigente PRG per correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 44 della L.P. 04.08.2015 n. 15;

Ravvisata la necessità di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, al fine di dare possibilità quanto prima ai privati di attuare le iniziative edificatorie sospese per meri errori;

Visti la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e ss.mm.;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e ss.mm.;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto il bilancio di previsione 2022-2024;

Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli n. 15, contrari n. =, astenuti n. =, su n. 15 Cons. presenti e votanti, il cui esito è stato proclamato dal Presidente,

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi in premessa esposti, ai sensi dell'art. 44 della L.P. n. 15/2015 la correzione di errori materiali presenti nelle norme di attuazione e nelle rappresentazioni grafiche del vigente PRG come ultimo approvato con deliberazione di GP n. n. 1716 del 23.09.2022, come elencati e descritti nelle premesse nonché dalla relazione tecnica e suoi quattro allegati predisposti dal Servizio tecnico comunale ed agli atti sub.n. 19020 del 16.12.2022;
2. di trasmettere la presente approvazione al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia Autonoma di Trento nonché di provvedere alla pubblicazione della pubblicazione degli atti sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi dell'art. 44 co. 3 della L.P. n. 15/2015;
3. di prendere atto che non è necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a rendicontazione urbanistica circa gli effetti significativi sull'ambiente della variante in argomento, ai sensi dell'articolo 3bis,

comma 8 lett.b, del d.P.P. 14 settembre 2006 n. 15-68/Leg. e ss.mm.;

4. di dare atto che non sussiste obbligo di indire la Conferenza dei servizi ai sensi della L.P. 14.06.2005 n. 6 e ss.mm. in materia di uso civico, in quanto non vengono coinvolte realtà vincolate ad uso civico;

5. di dichiarare la presente deliberazione, per i motivi in premessa esposti, mediante separata votazione, effettuata per alzata di mano, che ha dato il seguente esito: favorevoli n. 15, contrari n. =, astenuti n. =, su n. 15 Conss. presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma TrentinoAlto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, avverso il presente provvedimento è possibile presentare: - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, nr. 2 e dell'art. 35 dello Statuto comunale; - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.

Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue :

IL PRESIDENTE
F.to RAFFAELE VANZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo telematico dal 29/12/2022 per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.

Addì, 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 29/12/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa RAFFAELLA SANTUARI
